

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 3450

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore SCALERA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 MAGGIO 2005

—————

Disposizioni in materia di cassa integrazione nel settore commerciale,
turistico e della vigilanza

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Da anni il commercio italiano attraversa una crisi pesante. La strada da perseguire per una riforma è trovare una via intermedia tra l'attuale polverizzazione e la prevalenza delle grandi strutture, foriera di un contenimento dei prezzi, ma anche di una massificazione del consumo inadatta alle nuove esigenze ed all'organizzazione di vita delle città.

L'obiettivo è favorire la crescita di una distribuzione moderna, cioè il progresso dalla classica bottega verso l'impresa media. La chiave di volta di questo processo è rappresentato dagli incentivi alla modernizzazione ed all'adeguamento della rete commerciale,

ma anche da un uso efficiente dello strumento degli ammortizzatori sociali anche in questi comparti in via di profonda trasformazione.

Nel presente disegno di legge si dispone pertanto, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, e comunque non oltre il 31 dicembre 2005, la proroga dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità alle imprese esercenti attività commerciali con più di 50 dipendenti, alle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di 50 dipendenti ed alle imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Ammortizzatori sociali)

1. Nei limiti delle risorse indicate a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per l'anno 2005, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2005, sono prorogati i trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità alle imprese esercenti attività commerciali con più di 50 dipendenti, alle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di 50 dipendenti ed alle imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti.

Art. 2.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 85 milioni di euro per il 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

